

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 08 aprile 2026

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Ambiente e clima

**D.d.u.o. 2 aprile 2026 - n. 4262**
**Disposizioni ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato con riferimento agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità, ai sensi degli articoli 12 e 15 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 di cui alla d.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3522**

IL DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale;

Dato atto che:

- la l.r. 20/2021 all'articolo 15, comma 1, prevede che al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava: a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva possa essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di cui all'articolo 12, comma 12, al ricorrere dei presupposti di cui allo stesso comma 12; b) l'entità delle somme di cui all'articolo 18, siano ridotte in misura non superiore al 20 per cento;
- la l.r. 20/2021 all'articolo 15, comma 4, prevede che la Giunta regionale specifichi: a) l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5; b) le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5;
- la l.r. 20/2021 all'articolo 12, comma 19, lett. g) prevede che la Giunta regionale specifichi la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 11, lettera e), e le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva;

Visto l'articolo 18, comma 2, della l.r. 20/2021 che prevede che la Giunta regionale definisca l'entità delle tariffe di escavazione, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmato pubblicato da Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale commercializzato e dell'obiettivo della tutela delle risorse non rinnovabili e le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione ad esse versate dai singoli operatori;

Vista la d.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3522 avente ad oggetto «Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alla quantificazione della quota parte della tariffa spettante ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, nonché agli incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità, ai sensi degli articoli 12 e 15 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20» la quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 15 e 12, comma 19, lettera g) diventeranno applicabili a decorrere dall'annualità 2025;

Richiamato l'Allegato B della d.g.r. 3522/2024, il quale prevede che «*Comuni istruiscono le richieste pervenute in merito alla riduzione delle tariffe e determinano il pagamento delle tariffe di escavazione, comunicando alle Province o alla Città metropolitana di Milano e alla Regione le relative quote di competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3.*»;

Visto l'articolo 18, comma 2, della l.r. 20/2021 il quale prevede che la Giunta regionale definisca le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione;

Vista la d.g.r. 1494 del 2023 che, in adempimento a quanto previsto al citato articolo 18, comma 2, della l.r. 20/2021 prevede che il Comune provveda a definire in contraddittorio con l'operatore interessato i volumi escavati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno e a comunicarli alle Province e alla CMM e a comunicare all'operatore il calcolo dei singoli importi dei diritti di escavazione spettanti a ciascun Ente, indicando la modalità di versamento della quota provinciale del 16 % segnalata dalle stesse Province/CMM. È previsto, inoltre, che gli operatori

versino con le modalità previste dal Comune e comunque entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i volumi estratti, le somme previste in un'unica soluzione;

Dato atto, pertanto, che ad oggi non sono ancora stati applicati gli incentivi di cui alla d.g.r. 3522 del 2024, applicabili a decorrere dall'annualità 2025, non essendo pervenute da parte dei Comuni le necessarie comunicazioni riguardanti l'istruttoria delle istanze di riduzione e la determinazione delle relative quote di competenza;

Ritenuto di dover indicare le condizioni in base alle quali gli incentivi previsti nella sopra detta deliberazione in oggetto possano essere ammissibili ai sensi del Trattato dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Valutato di inquadrare gli incentivi previsti dalla menzionata D.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3522 nel Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», verificando il rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

Dato atto che la verifica del settore dell'impresa richiedente è fatta d'ufficio senza ulteriore modulistica da parte dell'impresa;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni della presente misura non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Dato atto che i soggetti richiedenti titolari dell'autorizzazione/concessione di cava, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, come da allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da trasmettere alla DG Ambiente e Clima - U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali alla seguente PEC [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it), contestualmente alla presentazione dell'istanza di riduzione tariffaria al Comune, che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non essere un'impresa che si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Precisato che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Dato atto che è ammesso il cumulo alle condizioni dell'art. 5, par. 1, par. 2 e par. 3 del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione degli incentivi è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR;

Dato atto, inoltre, che l'U.O. Unità Organizzativa Economia circolare e tutela delle risorse naturali:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in

base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

- provvede alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali in base al Regolamento di riferimento;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo all'obiettivo strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive» del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42);

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 13 materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

#### DECRETA

1. di prevedere che la concessione degli incentivi è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), ferma restando la verifica del rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

2. di approvare l'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale contenente la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 di cui in premessa e di disporre che quest'ultima venga trasmessa dai soggetti richiedenti titolari dell'autorizzazione/concessione di cava, alla DG Ambiente e Clima - U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali alla seguente PEC [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it), contestualmente alla presentazione dell'istanza di riduzione tariffaria al Comune;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e darne comunicazione ai Comuni della Lombardia;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Filippo Dadone

— • —

Modulo «de minimis»

**INCENTIVI PER IL RISPARMIO DI MATERIE PRIME E ALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2021, N. 20 DI CUI ALLA D.G.R. 2 DICEMBRE 2024 - N. XII/3522**

**Dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000  
Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»**

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando/Misura**

Bando/Avviso /Regolamento /Misura	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL
	incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità, ai sensi degli articoli 12 e 15 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20	D.g.r. 2 dicembre 2024 - n. XII/3522	Serie Ordinaria n. 49 - 05 dicembre 2024

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica<sup>1</sup>, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:**

- Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura
- Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I);**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

## DICHIARA

### Sezione A – Natura dell'impresa

**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni anche valutando la presenza delle fattispecie di cui all'art.3 par.8 e 9 del Regolamento applicabile)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- e/o**
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

Tab.1

	Denominazione	CF	P.IVA
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>n</b>			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

<sup>1</sup> le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio tramite visura nel registro nazionale aiuti (RNA di cui al DM 115/2017 e ssmmii)

**Sezione B - condizioni di cumulo**

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>2</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
<b>TOTALE</b>							

**Disclaimer generale/Punto di Attenzione**

Con riferimento ad eventuali operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda/scissione/acquisizione che abbiano comportato una diversa assegnazione ad altre imprese di precedenti contributi in deminimis o altri aiuti per medesimi costi ammissibili, l'impresa richiedente deve evidenziare all'Amministrazione regionale eventuali disallineamenti tra quanto risulta in RNA e quanto risulta dagli accordi intercorsi tra imprese oggetto dell'operazione societaria, in quanto RNA potrebbe non avere le medesime informazioni in tempo reale. In caso di mancate segnalazioni, quindi, l'Amministrazione regionale non potrà che ritenere certificante quanto deriva dalle visure ufficiali di RNA e procedere conseguentemente con le istruttorie.

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

Con riferimento ad eventuali aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi (come ad es. l'aiuto in conto servizi per la partecipazione a fiere, l'aiuto sotto forma di voucher per partecipazione ad attività di formazione, ...) richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica concessi e registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 l'Amministrazione regionale non p

<sup>2</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

uò tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

**Sezione C - Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;**

- Che l'impresa rappresentata non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

**DICHIARA, inoltre**

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e data .....

In fede

(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa /  
altra persona munita di idonea procura)

---

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C)  
E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO**

**L'impresa richiedente**, candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*», è **tenuta a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.– che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'arco di tre anni.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni, **non superi i massimali stabiliti** dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

**Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' “impresa unica”, salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica<sup>3</sup>.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese\* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

\*il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

<sup>3</sup> Reg(UE)2023/2831 considerando (4): Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento(6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

**Sezione B: Rispetto del massimale.***Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli di cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

**Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare? I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del RegUE)2023/2831 che citano:**

**8.** *In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.*

**9.** *In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.*

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito.

Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di operazioni societarie straordinarie intende richiamare l'attenzione dei beneficiari sulla eventuale necessità potenzialmente a loro favore nel fornire informazioni che potrebbero quindi impattare sia sulla definizione del perimetro di impresa risultante in RNA sia rispetto alla corretta imputazione dei contributi *de minimis* o altri aiuti che potrebbero essere stati imputati diversamente tra imprese in forza degli atti/accordi all'interno delle operazioni societarie straordinarie, dato che questi accordi potrebbero non essere conosciuto/registrati in tempo reale in RNA

**Sezione D: Condizioni per il cumulo**

Il Reg(UE)2023/2831 all'art.5 stabilisce le regole di cumulo e recita come segue:

**1.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.

**2.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

**3.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

**Se l'Avviso/Bando/Misura consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:**

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella della sezione d dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti fiscali, valido in generale per eventuali sgravi/crediti di imposta statali inquadrati come aiuti (o in Reg. Deminimis oppure secondo altre procedure di notifica o esenzione da notifica), intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nella presente misura, non può formalmente tenere conto di eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi inquadrati come aiuti intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini dell'istruttoria della presente misura, non può formalmente tener conto di eventuali aiuti registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.



Regione Lombardia

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679)

### Dichiarazione sostitutiva - “Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»” Incentivi per il risparmio di materie prime e all'adozione di sistemi di gestione della qualità

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

#### 1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

#### 2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1. I Suoi dati personali sono trattati per la dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.– che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco degli ultimi tre anni.	1- art. 6 lett. e) GDPR; 2- art. 2, ter del d.lgs. 196/2003 3- Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale 4- legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 5- Dgr 2 dicembre 2024 - n. XII/3522	Dati comuni: Nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune e indirizzo di residenza del legale rappresentante o dell'eventuale delegato.

#### 3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

#### 4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali per la partecipazione all'evento è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I suoi dati personali non sono diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria S.p.A. come Responsabile del trattamento per la gestione delle istanze in EDMA.

### **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni dalla presentazione della domanda. Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di protocollazione ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal "Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto" approvato con DGR n.4568 del 17/12/2015".

### **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo:

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

### **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

### **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

### **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 15/03/2026